



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 05 /2021

Seduta pubblica Sessione Straordinaria di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti prot. n. 3769 del 23.04.2021.

OGGETTO: Regolamento usi civici. Esame ed approvazione.

L'anno 2021 il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 11, 25 e seguenti, convocato con le prescritte modalità e nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	COGNOME E NOME	SINDACO E/O CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	BARILLARO BRUNO	SINDACO	SI	
2	CICCIARELLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
3	SANFEDELE SILVANA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
4	IARIA MARTA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
5	CAIA TERESA	CONSIGLIERE COMUNALE		SI
6	RIGANO' FIORENTINO	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
7	MURDICA CARMINE	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
8	CORSARO MARTA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
9	VILLIVA' ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
10	MORABITO GAETANO	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
11	RUSTICO ALFREDO	CONSIGLIERE COMUNALE	SI	
12	ANASTASI MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE		SI
13	SARACENO ANTONINO	CONSIGLIERE COMUNALE		SI
TOTALE		PRESENTI N. 10	ASSENTI N.03	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Claudia Tropeano.

Assume la Presidenza del Consiglio, la Consiglieria Corsaro Marta, che constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio precisa che nella seduta odierna vengono rispettate le misure previste in materia di emergenza Covid 19 ossia i dispositivi di protezione individuali e la misura di distanziamento sociale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, riportati in allegato al presente atto.

Trattandosi di mero atto di indirizzo non risultano necessari i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 267/2000 .

Il Presidente, dunque, relaziona sul punto posto all'ordine del giorno riferendosi agli atti depositati.

Cede la parola al Sindaco.

Relaziona il Sindaco facendo presente che è necessario che il Comune si doti di un apposito regolamento che disciplini la materia degli usi civici.

Precisa che a tal fine è stato predisposto dall'ufficio tecnico un apposito regolamento in virtù della normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332 in materia di usi civici;

Vista la Legge Regionale n. 18 del 21.08.2007 che detta la disciplina in materia di usi civici,;

Ritenuto, dover dotare il Comune di un apposito regolamento che disciplini le attribuzioni dell'Ente in materia di usi civici

Visto lo schema di regolamento ;

Dato atto che ai sensi dell'art.77 del vigente Statuto comunale è stato pubblicato l'avviso di deposito dello schema del regolamento (prot. N. 3554 del 16.04. 2021) per dieci giorni consecutivi, presso l'Ufficio di Segreteria dell'ente con la possibilità per chiunque fosse interessato di prenderne visione, presentare e/o memorie in merito.

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000

Uditi gli interventi di cui sopra

Vista la nota prot n. 3949/2021

Visto il Dlvo n. 267/2000

Con voti n. 10 favorevoli dei presenti resi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Oppido Mamertina, che si compone di n. 26 articoli che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale (All.A).

2) Di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Indi

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 10 favorevoli dei presenti resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
Regolamento usi civici. Esame ed approvazione.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 e art. 147 bis DEL D. Lgs. 18.8.2000, N. 267
(articolo modificato ed integrato dall'art. 3, c.1, lett. b), L. n. 213/2012)

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ai sensi dell'art.49 e art. 147 bis del D.Lvo n.267/2000 esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Oppido Mamertina li 23.04.2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Arch. Luciano A. Macri



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO L. RAZZA, 2 - 89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

P. I.V.A.: 00134970825 – Tel: 0966-979108; Fax: 0966-879120

AREA TECNICA

e-mail: ufficiotecnico@comune.oppidomamertina.rc.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Decreto di assegnazione
- Art. 4 - Amministrazione dei beni
- Art. 5 - Contratti di affitto e di concessione
- Art. 6 - Annata agraria
- Art. 7 - Assegnazione dei terreni
- Art. 8 - Requisiti per l'assegnazione dei terreni
- Art. 9 - Assegnazione dei terreni ai non residenti
- Art. 10 - Limite massimo lotto terreno per singolo affittuario o concedente
- Art. 11 - Canone di affitto o di concessione
- Art. 12 - Durata dei contratti
- Art. 13 - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
- Art. 14 - Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione
- Art. 15 - Sub-ingresso, sub-affitto, sub-locazione, ecc.
- Art. 16 - Diritto di ripresa
- Art. 17 - Cessione di azienda o di ramo di azienda
- Art. 18 - Decesso dell'affittuario
- Art. 19 - Oneri accessori al canone di affitto
- Art. 20 - Obblighi a carico dell'affittuario
- Art. 21 - Inusucapibilità
- Art. 22 - Spese contrattuali
- Art. 23 - Norme transitorie
- Art. 24 - Sanzioni
- Art. 25 - Rinvio dinamico
- Art. 26 - Entrata in vigore

Art. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune di Oppido Mamertina possiede terreni agricoli che sono stati resi fertili, poiché ne godessero i cittadini residenti nel Comune che per attività e censo potessero trovare integrazioni al proprio vivere quotidiano.

Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le modalità di accesso e le norme di comportamento per l'utilizzo di questi terreni comunali.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico su terreni demaniali comunali del territorio di Oppido Mamertina.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi connesse con l'uso del demanio civico.

Art. 2- PRINCIPI GENERALI

L'affidamento a terzi dei terreni oggetto del presente regolamento e la loro gestione devono essere finalizzati:

- a) all'utilizzazione da parte della comunità di beni comunali, affinché gli stessi ne vengano valorizzati;
- b) al principio di economicità di gestione, nel senso che gli stessi beni non dovranno costituire per il Comune proprietario un onere, ma una utilità.

Art. 3 - DECRETO DI ASSEGNAZIONE

I terreni del demanio civico del Comune di Oppido Mamertina, soggetti alla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 ed alla L. R: n. 18 del 21.8.2007 e ss.mm.ii. con natura di terre di uso civico, sono quelli indicati alla categoria b) ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 4- AMMINISTRAZIONE DEI BENI

All'amministrazione dei beni Comunali soggetti ad uso civico provvedono direttamente il Consiglio Comunale tramite il presente Regolamento e la Giunta ed i competenti Uffici comunali tenuti a darne attuazione. I proventi dei beni di uso civico sono destinati alla migliore gestione ed alla realizzazione di opere permanenti sul patrimonio di uso civico nell'interesse generale della popolazione utente.

Art. 5- CONTRATTI DI AFFITTO E DI CONCESSIONE

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento e per razionalizzare la gestione dei fondi rustici ricadenti nella disponibilità del Comune di Oppido Mamertina, si procederà alla stipula di contratti in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

I terreni ricadenti in aree demaniali o comunque soggetti al regime delle aree demaniali saranno soggetti al regime della concessione; i terreni ricadenti in aree non-demaniali saranno regolati dalle norme sugli affitti agrari-secondo le norme previste nel presente regolamento.

Art. 6 - ANNATA AGRARIA

Ai fini della durata dei contratti di affitto e di concessione dei fondi rustici previsti nel presente regolamento l'annata agraria si intende iniziata il 1 Gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEI TERRENI

Le richieste di assegnazione dei terreni dovranno pervenire al Comune di Oppido Mamertina. Nella richiesta dovranno essere specificati i dati catastali del lotto del terreno di cui si chiede l'assegnazione.

La prima richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- copia documento di identità in corso di validità;
- visura catastale ed estratto di mappa;
- estratto di mappa di uso civico;
- fotografie indicazione dei punti di ripresa;
- delimitazione del lotto richiesto in uso (catastale nel caso in cui i confini coincidano con i limiti di particella catastale o di uso civico, ovvero rilievo georeferenziato con sovrapposizione alla cartografia catastale e di uso civico).
- Dichiarazione/autocertificazione allegato 1.

È opportuno utilizzare il fac-simile di domanda predisposto dall'ufficio competente;
Per le richieste successive, se non vi sono state variazioni di superficie o di altra natura, basta dichiarare nella richiesta che nulla è cambiato rispetto alla domanda precedentemente effettuata citando data e protocollo.

Art. 8- REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEI TERRENI

Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune nonché per le società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004 con sede legale nel Comune di Oppido Mamertina.

Tali diritti possono essere esercitati dagli aventi diritto in forma diretta, "uti singuli"

I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 c. c. (chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia).

Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento ci si riferisce a quelle che sono le risultanze anagrafiche. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti lo stesso, purché maggiorenne.

Art. 9 - ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI NON RESIDENTI

Hanno altresì diritto all'assegnazione dei terreni i cittadini non residenti nel Comune di Oppido Mamertina e le società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004 non aventi sede legale nel Comune di Oppido Mamertina **solo in caso di mancata assegnazione** di terreni in favore di cittadini residenti nel Comune di Oppido Mamertina e delle società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004 con sede legale nel Comune di Oppido Mamertina.

ART. 10 - LIMITE MASSIMO LOTTO TERRENO PER SINGOLO AFFITTUARIO O CONCEDENTE

Potranno essere tenuti dallo stesso concedente o affittuario più lotti o partite, come da suddivisione in lotti esistente presso l'ufficio tecnico comunale.

Art. 11 - CANONE DI AFFITTO O DI CONCESSIONE

Il canone di affitto è stabilito nel rispetto della disciplina vigente, con determinazione n. 69/ST del 27/02/2013 nella quale sono determinati provvisoriamente i metodi di calcolo del canone enfiteutico dei terreni soggetti ad uso civico siti nel territorio comunale e ritenuto di assimilare tali terreni di proprietà alle stesse modalità di calcolo ai fini dell'utilizzo agricolo e sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Per i fini di cui al precedente comma i terreni agricoli sono suddivisi per zone agricole omogenee.

Art. 12 - DURATA DEI CONTRATTI

I contratti agrari in concessione, precaria ed in godimento temporaneo, saranno effettuati a titolo di affitto e avranno una durata massima di **tre anni**.

Il termine di tre anni alla durata delle concessioni, può essere derogato a causa di vincoli imposti nell'utilizzo di fondi sovracomunali destinati al miglioramento del lotto. Gli eventuali interventi di miglioramento saranno considerati di proprietà comunale ed utilizzabili sino alla permanenza della concessione. I contratti s'intendono risolti alla scadenza stabilita senza necessità alcuna di comunicare la disdetta. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di disdire il contratto precedentemente stilato in qualsiasi momento della sua durata, per ragioni di provata necessità o di pubblica utilità o in caso di vendita.

Alla scadenza naturale del contratto e nei casi di recesso o risoluzione anticipata del medesimo, l'affittuario o il concessionario deve riconsegnare il terreno al Comune libero da materiali, colture ed impianti non autorizzati. Nel caso di inadempienza del predetto obbligo, provvederà il Comune ponendo le spese sostenute necessarie per liberare il fondo da ogni materiale su di esso depositato e per il relativo smaltimento, maggiorate di una penale di Euro 1.000,00 a carico degli affittuari o concessionari inadempienti.

In alternativa ai contratti, il Comune, tramite l'ufficio competente, può rilasciare l'attestato annuale di coltivazione dei terreni.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo dell'affittuario o concessionario di tenere indenne il Comune da eventuali sanzioni amministrative che fossero irrogate all'Ente proprietario, quale obbligato in solido, per violazioni di leggi dagli stessi commesse.

Art. 13 - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI

E' vietato il cambiamento di coltura o il miglioramento del fondo, senza il preventivo assenso del Comune proprietario e senza eventuali prescritte autorizzazioni dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni o trasformazioni degli ordinamenti produttivi purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite in coerenza con le indicazioni programmatiche in agricoltura, regionali, nazionali e comunitarie.

In ogni caso, qualora l'affittuario o il concessionario intenda procedere a miglioramenti, addizioni o trasformazioni nel fondo datogli in locazione o concessione, dovrà chiederne l'autorizzazione preventiva al Comune concedente. A quest'ultimo spetterà la decisione insindacabile circa l'ammissibilità degli interventi proposti dall'affittuario o concessionario del fondo.

Il Comune concedente decide su tali istanze entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto, la stessa si intenderà respinta.

E' causa di risoluzione contrattuale l'esecuzione di lavori, miglioramenti, addizioni o trasformazioni, senza il preventivo assenso del Comune concedente o nonostante il suo diniego. Eventuali migliorie che il concessionario dovesse effettuare sul terreno demaniale civico, restano gratuitamente e a totale vantaggio della collettività del Comune di Oppido Mamertina.

ART. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO DI AFFITTO E CASI DI RISOLUZIONE

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.

ART. 15 - SUB-INGRESSO, SUB-AFFITTO, SUB-LOCAZIONE, ECC.

E' vietato il subingresso e il subaffitto, la sublocazione e il comodato anche parziale del fondo, pena la risoluzione immediata del diritto nel contratto d'affitto privando l'affittuario o concessionario di ogni diritto o pretesa nei confronti del Comune concedente.

E' consentita esclusivamente la cessione del contratto di affitto o di concessione in favore del coniuge, dei figli o dei fratelli aventi i requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento. In questo caso, lo stesso titolare dovrà presentare espressa richiesta al Comune, indicando il nuovo titolare ed il rapporto di parentale e documentare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 in capo al subentrante. Il Comune concedente decide su tali istanze entro 120 giorni dalla richiesta: in difetto, la stessa si intenderà respinta.

ART. 16 - DIRITTO DI RIPRESA

Il Comune concedente ha sempre diritto di riprendersi il fondo rustico dato in affitto o concessione nel caso lo stesso non venga utilizzato nel corso dell'anno, o comunque venga inequivocabilmente abbandonato dall'affittuario.

L'affittuario o concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune concedente l'eventuale immissione in possesso (violenta o bonaria) di altra persona sul fondo assegnatogli. In mancanza sarà responsabile di grave inadempienza ed il Comune potrà esercitare il diritto di ripresa, nonché rivalersi per le spese da sopportare per ristabilire un corretto rapporto di fitto o concessione ai sensi del presente Regolamento.

ART. 17 - CESSIONE DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA

In caso cessazione dell'attività agricola o di cessione di azienda o del ramo di azienda al cessante potrà subentrare unicamente soggetto avente il 2° grado di parentela in linea retta e collaterale nonché ad affini entro il 1° grado e possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente regolamento.

In questo caso, lo stesso titolare dovrà presentare espressa richiesta al Comune, indicando il nuovo titolare ed il rapporto di parentela.

Il Comune concedente decide su tali istanze entro 120 giorni dalla richiesta; in difetto, la stessa si intenderà respinta.

ART. 18 - DECESSO DELL'AFFITTUARIO

Nel caso di decesso dell'affittuario o concessionario, il rapporto di affitto o concessione potrà continuare, alle stesse condizioni e patti, con l'erede (coniuge, figlio o fratello) aventi i requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Nell'ipotesi di più eredi in questa condizione, gli stessi potranno designare quelli fra loro che possiedono i requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento e che intendono continuare il rapporto.

Se nessuno degli eredi si trova nella condizione di aver prestato attività agricola sul fondo, il legittimato alla prosecuzione del rapporto sarà l'erede coltivatore diretto in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento o, in mancanza, quegli eredi designati di comune accordo dagli stessi eredi in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento. In caso diverso, il fondo tornerà nella disponibilità del Comune concedente.

ART. 19 - ONERI ACCESSORI AL CANONE DI AFFITTO

L'affittuario, oltre al canone annuo di affitto, è altresì obbligato a pagare i ruoli derivati dal Consorzio di Bonifica per il terreno avuto in affitto.

ART. 20 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFITTUARIO

E' obbligo dell'affittuario di tenere in buono stato siepi, fratte e di regolare la regimazione delle acque superficiali al fine del corretto utilizzo del fondo nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari.

L'affittuario dovrà consentire, senza recare danno alcuno e senza alcuna pretesa, la posa di tubi sul fondo da parte dei conduttori di lotti che non sono dotati di bocchetta per l'irrigazione.

Il Concessionario esonera l'Amministrazione Comunale e Regionale da qualsiasi responsabilità in merito ad un qualsiasi danno che lo stesso dovesse procurare durante il periodo di concessione; Il Concessionario provvede al ripristino dello stato dei luoghi all'origine ove il terreno dovesse risultare manomesso alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione anticipata del contratto.

ART. 21 - INUSUCAPIBILITA'

Data la loro natura demaniale, i beni comunali di uso civico non possono essere oggetto di azioni di usucapione, né essere oggetto di atti negoziali.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Fatto salvo le agevolazioni previste per legge, la registrazione del contratto avverrà con spese a carico dell'affittuario che dovranno essere versate al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 23- NORME TRANSITORIE

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento si procederà alla sistemazione amministrativa dei terreni già concessi in affitto che non ancora giungono in scadenza.

I contratti di affitto o di concessione dei terreni potranno stipularsi esclusivamente per annate agrarie intere con esclusione esplicita di concederli per periodi inferiori ad un anno.
La mancata accettazione delle norme di cui al comma 1 comporta la risoluzione del contratto con l'obbligo di lasciare il terreno sgombero al termine dell'annata agraria successiva.
I terreni lasciati liberi dagli attuali conduttori saranno assegnati secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 24 – SANZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 7 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e del vigente specifico regolamento comunale, con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali e non costituiscano violazione al codice penale.

ART. 25 - RINVIO DINAMICO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme nazionali e regionali vigenti.

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera di approvazione.
Eventuali norme di legge successive si intenderanno automaticamente recepite dal presente Regolamento.



Deliberazione di Consiglio Comunale N. 05/2021

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente del C.C.
F.to (Marta Corsaro)

Il Segretario Comunale
F.to (D.ssa Claudia Tropeano)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo on line, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Oppido Mamertina li, 05.05.2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to D.ssa Stefania Bruno

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, su attestazione del messo comunale.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Claudia Tropeano

Oppido Mamertina li 05.05.2021

E' copia conforme all'originale.
Oppido Mamertina li 05.05.2021

Il Responsabile Area Amministrativa
(D.ssa Stefania Bruno)